SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 7**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 gennaio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

Si avverte che verrà interrotto l'invio dei fascicoli agli abbonati che non saranno in regola con il rinnovo alla data del 3 febbraio 1990.

SOMMARIO

Fin. M. e F., società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1989.

Reagens, società per azioni, in Bologna:

Obbligazioni «Delibera assemblea 27 ottobre 1982» sorteggiate il 25 novembre 1989.

Obbligazioni «Delibera assemblea 11 febbraio 1981» sorteggiate il 25 novembre 1989 (30 obbligazioni).

Obbligazioni «Delibera assemblea 11 febbraio 1981» sorteggiate il 25 novembre 1989 (100 obbligazioni).

Obbligazioni «Delibera assemblea 20 novembre 1979» sorteggiate il 25 novembre 1989.

IN.AL.CA. - Industria alimentare carni, società per azioni, in Castelvetro di Modena:

Obbligazioni «Prestito 30 gennaio 1985» sorteggiate il 21 dicembre 1989.

Obbligazioni «Prestito 30 gennaio 1985» sorteggiate il 21 dicembre 1989.

San Marco leasing 2000, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1989.

Casa di cura San Gaudenzio, società per azioni, in Novara: Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1989.

S.I.M.T.A. - Società italiana magazzmi tessuti arredamenti, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1989.

Casa editrice G. D'Anna, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1989.

Tellerini, società per azioni, in Castel Maggiore (Bologna): Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1989.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 novembre 1989.

Integrazione all'art. 2 del decreto ministeriale 17 maggio 1989 concernente la risistemazione del servizio doganale aeroportuale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734, con la quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1989, con il quale sono stati adottati taluni correttivi alle disposizioni esistenti in materia di traffici aerei internazionali;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 17 maggio 1989;

Considerata la necessità di aggiungere un ulteriore comma a detto art. 2 al fine di meglio corrispondere alle esigenze amministrative e dell'utenza;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 2 del decreto ministeriale 17 maggio 1989 viene aggiunto il seguente comma:

La circoscrizione doganale di Roma II ha competenza territoriale sugli aeroporti situati nella provincia di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1990 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1989

Il Ministro: FORMICA

90A0063

DECRETO 18 dicembre 1989.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di novembre 1989 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di novembre 1989;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere:

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di novembre 1989 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.343,543
Marco tedesco	»	734,519
Franco francese	»	215,992
Fiorino olandese	»	650,953
Franco Belga	»	35,001
Lira sterlina	»	2.112,404
Lira irlandese	»	1.945,758
Corona danese	»	189,157
Dracma greca	»	8,148
E.C.U.	»	1.502,437
Dollaro canadese	»	1.148,894
Yen giapponese	»	9,355
Franco svizzero	»	829,845
Scellino austriaco	»	104,291
Corona norvegese	»	194,862
Corona svedese	»	209,140

Marco finlandese	Lit.	315,793
Escudo portoghese	»	8,525
Peseta spagnola	»	11,528
Dollaro australiano	»	1.052,650

Agli effetti delle norme del titoloi del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e del 30 novembre 1989, è accertato, per il mese di novembre 1989, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,11
Albania:		
Lek	»	208,60
Algeria:		
Dinaro algerino	»	165,30
Angola:		
Kwanza	»	44,59
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	361,45
Argentina:		
Austral	»	2,04
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.548,10
Bangla Desh:		
Taka	»	42,97
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	666,05
Belize:		
Dollaro Belize	»	667,04
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.334,08
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	79,81
Birmania:		
Kyat	»	194,42
Bolivia:		
Peso boliviano	»	460,30
Botswana:		
Pula	»	686,77
Brasile:		
Nuovo cruzado	»	209,21
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	682,56
Bulgaria:		
Leva	»	1.570,62
Burundi:		
Franco Burundi	»	8,43
Cambogia:		
Riel	»	8,89
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,23
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	496,04
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	Lit.	1.607,33
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	89,40
Cile:		
Peso cileno	»	4,86
Cina:		
Renmimbi	»	357,27
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.714,24
Colombia:		
Peso colombiano	»	3,21
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,29
Corea del nord:		
Won	»	1.381,78
Corea del sud:		
Won	»	1,98
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	16,03
Cuba:		
Peso cubano	»	1.681,31
Dominicana:		
Peso dominicano	»	197,36
Ecuador:		
Sucre	»	2,21
Egitto:		
Lira egiziana	»	517,67
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	267,06
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	363,76
Etiopia:		
Birr	»	651,57
Filippine:		
Peso filippino	»	63,20
Gambia:		
Dalasi	»	174,87
Germania Rep. Dem.:		
Marco G.R.D.	»	731,12
Ghana:		
Cedi	»	4,55
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	210,17
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,66
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.994,15
Guatemala:		
Quetzal	»	468,59
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,05
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	4,46
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	44,46
Haiti:		
Gourde	»	266,81

Paese / Valuta		
Honduras:		
Lempira	Lit.	667,04
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	171,12
India:		
Rupia indiana	»	79,73
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,74
Iran:		
Rial iraniano	»	18,43
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	4.296,66
Islanda:		
Corona islandese	»	21,32
Israele:		
Shekel	»	672,75
Jugoslavia:		
Dinaro jugoslavo	»	0,02
Kenia:		
Scellino keniota	»	61,89
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.476,80
Laos:		
Kip	»	2,29
Libano:		
Lira libanese	»	3,13
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.334,08
Libia:		
Dinaro libico	»	4.469,23
Macao:		
Pataca	»	165,97
Madagascar:		
Franco rep. malgascia	»	0,94
Malawi:		
Kwacha	»	484,85
Malaysia:		
Ringgit	»	494,84
Maldive:		
Rufiyaa	»	142,88
Malta:		
Lira maltese	»	3.850,12
Marocco:		
Dirham Marocco	»	158,98
Mauritania:		
Ouguiya	»	15,35
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	88,12
Messico:		
Peso messicano	»	0,50
Mongolia:		
Tugrik	»	397,64
Mozambico:		
Metical	»	1,63
Nepal:		
Rupia nepalese	»	55,78
Nicaragua:		
Cordoba	Lit.	0,06
Nigeria:		
Naira	»	180,38
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	785,67
Oman:		
Rial Oman	»	3.474,18
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	63,78
Panama:		
Balboa	»	1.334,08
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.549,51
Paraguay:		
Guarani	»	1,11
Perù:		
Inti	»	0,23
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,03
Polonia:		
Zloty	»	0,38
Qatar:		
Riyal Qatar	»	366,91
Romania:		
Leu	»	145,81
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	16,64
São Tomé:		
Dobra	»	12,47
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	240,41
Sierra Leone:		
Leone	»	21,22
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	682,56
Siria:		
Lira siriana	»	63,52
Somalia:		
Scellino somalo	»	3,26
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	33,76
Sud Africa:		
Rand	»	507,24
Sudan:		
Lira sudanese	»	207,55
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	750,55
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	51,51
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	8,81
Thailandia:		
Baht	»	52,51
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	315,13

Tunisia:		
Dinaro tunisino	Lit.	1.405,73
Turchia:		
Lira turca	»	0,57
Uganda:		
Scellino ugandese	»	3,93
Ungheria:		
Forint	»	22,55
Urss:		
Rublo	»	2.133,03
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	1,79
Venezuela:		
Bolivar	»	30,55
Vietnam:		
Dong	»	0,29
Yemen merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.889,46
Yemen sett.:		
Rial	»	137,36
Zaire:		
Zaire	»	2,99
Zambia:		
Kwacha	»	73,13
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	590,31

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* DE LUCA

90A0079

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Filati Venusia - Coop. a r.l.», in Spresiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 7 agosto 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Filati Venusia - Coop. a r.l.», con sede in Spresiano (Treviso), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Filati Venusia - Coop. a r.l.», con sede in Spresiano (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Luigi di Francia in data 11 gennaio 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag Orazio Bastianello, nato a Longare (Vicenza) ed ivi residente alla via Roma, 126, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0069

DECRETO 21 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola Cadidavid - Società cooperativa a r.l., in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 25 agosto 1989 alla società cooperativa agricola Cadidavid - Società cooperativa a r.l, con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola Cadidavid - Società cooperativa a r.l., con sede in Verona, costituita per rogito notaio Gianfranco Tomezzoli in data 11 febbraio 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Pesci Paola, nata a Buttapietra (Verona) il 16 dicembre 1952 e ivi residente in via Crosara, 12/*A*, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0070

DECRETO 21 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edificatrice Mantova - Soc. coop. a r.l.», in Mantova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 18 maggio 1989 con la quale il tribunale di Mantova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Edificatrice Mantova - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mantova;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice Mantova - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mantova, costituita per rogito notaio dott. Massimo Aporti in data 20 dicembre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Graziella Manicardi, nata a Porto Mantovano il 6 settembre 1943 e residente a Mantova, viale Brigata Mantova, 12, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0071

DECRETO 21 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ograf - Operai grafici - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data febbraio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Ograf - Operai grafici - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Ograf - Operai grafici - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott.ssa Clara Santacroce in data 27 ottobre 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Fioravante Carletti, nato a Cascia (Perugia) il 31 dicembre 1938 e residente in Roma, via Lucrezio Caro, 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0072

DECRETO 21 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa lavoratori legno Trasimeno - Co.La.Le.T. - Società cooperativa a r.l.», in Panicale, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 febbraio 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa lavoratori legno Trasimeno - Co.La.Le.T. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Panicale (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa lavoratori legno Trasimeno - Co.La.Le.T. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Panicale (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ventura in data 8 novembre 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e

seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Bruno Bartolucci, nato a Terni il 24 agosto 1945 ed ivi residente, in via Piedimonte, 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0073

DECRETO 21 dicembre 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Al.Be.No. - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Scarnafigi, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 27 aprile 1989 con la quale il tribunale di Saluzzo ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Al.Be.No. - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Scarnafigi (Cuneo);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Al.Be.No. - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Scarnafigi (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Lo Schiavo in data 5 marzo 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Zanoletti avv. Tommaso, nato a Cortemiglia il 4 febbraio 1944, residente ad Alba (Cuneo), piazza Cristo Re, 2;

Cirio dott. Pieruccio, nato a Cessole il 30 giugno 1942, residente ad Alba (Cuneo), via Galimberti, 4;

Lanza dott.ssa Donatella, nata a Cuneo il 2 giugno 1945 ed ivi residente in via Piave, 2,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A0074

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 5 gennaio 1990.

Proroga del termine di presentazione delle domande di intervento per la realizzazione di impianti destinati ad attività sportive ricreative.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;

Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;

Vista la legge n. 289 del 7 agosto 1989 recante «Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi»;

Visti i propri decreti in data 4 dicembre 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1989;

Considerato che la *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 1989 ha pubblicato una rettifica ai testi in *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 1989, precisando che l'allegato al decreto recante «Criteri e parametri per la realizzazione, con finanziamenti statali, di impianti sportivi destinati all'agonismo» è stato pubblicato a pagina 27 anziché 22 e, viceversa, l'allegato al decreto recante «Finalità prioritarie, criteri e parametri per la realizzazione, con finanziamenti regionali, di programmi di impianti sportivi destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative» è stato pubblicato a pagina 22 anziché 27;

Considerato che l'errore successivamente rettificato potrebbe determinare incertezze e difficoltà nella corretta formulazione delle istanze di finanziamento;

Ravvisata pertanto la necessità di fissare il termine utile per la presentazione delle istanze di finanziamento;

Decreta:

Il termine ultimo di cui agli articoli 3, primo comma, dei ricordati decreti ministeriali del 4 dicembre 1989, è fissato al 27 gennaio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1990

Il Ministro: CARRARO

90A0076

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 12 dicembre 1989, n. 33.

Trasferimento per cure in ambito comunitario. Art. 22 del regolamento CEE n. 1408/71.

Ai presidenti delle giunte regionali
Ai presidenti delle giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano
Agli assessori regionali alla sanità
Agli assessori provinciali alla sanità delle province autonome di Trento e di Bolzano
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e di Bolzano
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

e, per conoscenza:

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero del tesoro
Al Ministero dell'interno

Con note n. 1000/618.4/443 del 7 marzo 1981, n. 1000/618.4/1378 del 31 luglio 1981 e n. 1000/VI/3490 del 6 maggio 1982 sono state emanate direttive sull'applicazione dell'art. 22 — paragrafo 1, lettera *c)*, punto i) — del regolamento CEE n. 1408/71, concernente l'autorizzazione a recarsi in uno dei Paesi della Comunità europea per ricevere prestazioni sanitarie.

L'esperienza acquisita nella gestione, unitamente alle unità sanitarie locali, dei trasferimenti per cure in ambito comunitario suggerisce una sostanziale revisione dell'attuale sistema autorizzatorio per renderlo piu rispondente alle esigenze assistenziali e al progressivo aumento del flusso migratorio.

Le problematiche connesse ai trasferimenti per cure all'estero sono state affrontate dal Consiglio superiore di sanità e dal Consiglio sanitario nazionale in occasione dell'esame dello schema di provvedimento sui criteri per fruire, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero, previsto dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595; il predetto provvedimento (decreto ministeriale 3 novembre 1989) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1989.

Anche se i trasferimenti per cure in ambito comunitario non rientrano fra quelli di cui alla richiamata legge n. 595 del 1985, lo scrivente Ministero ritiene che i principi della disciplina contenuta nel decreto ministeriale 3 novembre 1989, sui quali hanno convenuto sia il Consiglio superiore di sanità sia il Consiglio sanitario nazionale, debbano essere estesi anche ai trasferimenti presso strutture della CEE.

L'estensione dei predetti principi ai trasferimenti in ambito comunitario non è finalizzata a perseguire una ingiustificata limitazione dei flussi migratori ma a razionalizzare e governare il fenomeno.

Si e consapevoli, infatti, che, fino a quando non saranno riorganizzati i servizi ospedalieri nazionali e gli stessi non garantiranno per alcune specialità prestazioni tempestive e standards assistenziali comparabili con quelli degli altri Paesi della Comunità, lo strumento eccezionale del trasferimento per cure all'estero non può essere soggetto, nei casi in cui è imposto da carenze obiettive del sistema ospedaliero nazionale, a limitazioni.

Peraltro, la recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di prestazioni che il Servizio sanitario nazionale non è in grado di erogare conferma, sia pure indirettamente, il diritto dello assistito alla prestazione all'estero qualora non sia altrimenti ottenibile in Italia.

In base al potere che i regolamenti CEE riconoscono in materia alle autorità competenti di ciascun Paese, lo scrivente Ministero, con le richiamate ministeriali del 1981 e 1982, ha limitato la possibilità di autorizzare i trasferimenti per cure ai soli casi o forme di assistenza, particolarmente rilevanti sotto il profilo sanitario, presso centri di alta specializzazione e per prestazioni che non siano altrimenti ottenibili in Italia tempestivamente od adeguatamente.

Il predetto orientamento è conforme sia allo spirito della disciplina comunitaria sia ai principi desumibili dalla vigente legislazione nazionale.

Il rilevato progressivo aumento del flusso migratorio non impone, pertanto, una modifica di detto orientamento ma una più organica e puntuale disciplina al fine di razionalizzare il fenomeno limitando le attuali disfunzioni.

Con le suddette direttive ministeriali le unità sanitarie locali erano state invitate a compiere, prima di autorizzare il trasferimento, tutti i necessari accertamenti per verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per l'autorizzazione ed era stato, in particolare, prescritto che il sanitario, incaricato di esprimere il definitivo parere sull'accoglimento o meno della domanda, dovesse redigere al riguardo una breve relazione motivata.

Dall'analisi delle autorizzazioni concesse si è rilevato, da una parte, che la necessità della prestazione all'estero è certificata, nella quasi totalità dei casi, dal medico di famiglia o da uno specialista libero professionista e, dall'altra, che la relazione motivata si sostanzia, di norma, nella mera riaffermazione della necessità del trasferimento.

Dalle segnalazioni dei consolati italiani all'estero e delle stesse strutture sanitarie straniere si è, poi, rilevato che, nella maggior parte dei casi, il trasferimento non è preceduto dai necessari, ed in alcuni casi essenziali, preventivi contatti ed accordi con la struttura estera prescelta con conseguenti rilevanti disfunzioni e inconvenienti per l'ammissione alle prestazioni e gravissimi disagi per gli assistiti.

Oltre alle predette disfunzioni, il mancato coordinamento tra i centri di cura italiani e quelli esteri comporta, anche, oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato (es. alcuni esami ed accertamenti possono essere effettuati in Italia, previe intese con la struttura estera, ed alcune cure possono essere proseguite in Italia senza protrarre inutilmente il ricovero).

Si sono, infine, constatate difficoltà di interpretazione delle istruzioni ministeriali, già impartite, con conseguenti discordanze nelle procedure adottate, che hanno dato luogo ad impugnative a livello giurisdizionale oltre che amministrativo, nonché a comportamenti non omogenei nel rilascio delle autorizzazioni fra le varie regioni e fra le unità sanitarie locali della stessa regione.

Per superare, o quanto meno ridurre, le disfunzioni rilevate, questo Ministero ritiene che sia essenziale:

A) Attribuire alla responsabilità di una struttura sanitaria di alta specialità (Centro regionale di riferimento) l'accertamento della sussistenza dei presupposti, che legittimano l'autorizzazione da parte dell'unità sanitaria locale competente al trasferimento all'estero e ogni altra valutazione di natura tecnico-sanitaria connessa al trasferimento per cure all'estero.

Così come già previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 1989, attuativo dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, la regione, in relazione alle varie patologie, deve individuare una o più strutture sanitarie alle quali demandare la funzione di centro regionale di riferimento ai fini dei trasferimenti per cure in ambito CEE.

La costituzione dei centri regionali di riferimento è diretta ad assicurare, da una parte, unità di indirizzi e omogeneità di comportamento in tutto il territorio nazionale ed a soddisfare, dall'altra, l'esigenza più volte rappresentata dai consolati italiani competenti e dalle stesse strutture estere, di un referente sanitario in Italia della struttura estera per limitare le disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni e i disagi per gli assistiti.

B) Onerare la struttura, individuata come centro regionale di riferimento dei contatti, diretti o indiretti tramite il consolato italiano competente, con la struttura estera prescelta al fine di concordare tempi e modi delle prestazioni e dei ricoveri nonché le eventuali indagini di diagnostica strumentale e di laboratorio che possono essere eseguite prima della partenza dell'Italia e il successivo prosieguo delle cure al rientro in Italia.

C) Fornire a coloro che sono stati autorizzati a recarsi all'estero, prima della partenza, tutte le informazioni di carattere anche non sanitario (adempimenti amministrativi; sistemazione alberghiera dei familiari accompagnatori ecc.) attraverso anche appositi opuscoli informativi per gli Stati a più elevata migrazione sanitaria (Francia-Belgio).

D) Istituire, nelle località estere ove è più rilevante il fenomeno della migrazione sanitaria, appositi centri di riferimento, dipendenti dai consolati italiani e gestiti direttamente o indirettamente dagli stessi.

Detti centri di riferimento all'estero assicureranno il collegamento fra il centro regionale di riferimento o gli assistiti e la struttura estera di ricovero, la collaborazione agli adempimenti amministrativi nonché l'assistenza all'ammalato, prima e durante il ricovero, ed ai familiari accompagnatori.

Oltre alle suesposte iniziative per superare le attuali disfunzioni, una ulteriore esigenza, che lo scrivente Ministero ritiene non essere più disattesa, è l'estensione della disciplina comunitaria per i trasferimenti per cure alle categorie attualmente non tutelate dai regolamenti e, cioè, agli invalidi civili, agli invalidi di guerra, ai pensionati sociali, agli assistiti ex art. 63 della legge n. 833/1978, ecc.

Come è noto, i regolamenti CEE di sicurezza sociale per i lavoratori migranti si applicano solo ai lavoratori (dipendenti o autonomi e liberi professionisti); tutti gli altri cittadini, esclusi dall'ambito personale di applicazione dei regolamenti, sono esclusi dai benefici previsti dai regolamenti; non possono, cioè, fra l'altro, ottenere l'autorizzazione a trasferirsi per cure in uno dei Paesi CEE (assistenza diretta).

Al fine di assicurare in ambito comunitario un organico e unitario sistema di erogazione delle prestazioni e la parità di trattamento fra tutti gli assistiti, con decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 (art. 1, nono comma) i benefici previsti dall'art. 22 del regolamento CEE n. 1408/71 (cure urgenti in caso di temporaneo soggiorno; trasferimento per cure) sono stati estesi alle categorie attualmente escluse con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Conseguentemente, se il Parlamento approverà la predetta disposizione, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, i trasferimenti per cure in ambito comunitario a favore dei cittadini, italiani e degli Stati membri della CEE, iscritti al Servizio sanitario nazionale, dovranno essere tutti disposti, salvo quelli in strutture non convenzionate con la istituzione estera competente, in base alla normativa dell'art. 22 del regolamento CEE n. 1408/71.

Si fa presente che i regolamenti CEE possono applicarsi esclusivamente ai cittadini dei Paesi membri della CEE, agli apolidi e ai profughi residenti in uno dei predetti Paesi.

Pertanto, nei confronti dei cittadini di Paesi extra CEE, che, in base a disposizioni di legge o accordi internazionali, sono equiparati, ai fini dell'assistenza sanitaria, ai cittadini italiani (per es. stranieri con attività lavorativa in Italia ecc.), le prestazioni all'estero, limitate comunque ai trasferimenti per cure in centri di altissima specializzazione, continueranno ad essere assicurate, in forma indiretta, ai sensi delle disposizioni regionali attuative del richiamato decreto ministeriale 3 novembre 1989.

Si fa presente che i cittadini di Paesi extra CEE assistiti ex art.63 della legge n. 833/78 (assicurazione volontaria al Servizio sanitario nazionale), non hanno diritto alle prestazioni all'estero, atteso che non possono usufruire né della normativa dei regolamenti CEE (riservata ai cittadini dei Paesi membri della CEE e ai profughi e agli apolidi) né di quella regionale attuativa del decreto ministeriale 3 novembre 1989 (riservata ai cittadini italiani ed a quelli che godono della parità di trattamento in base alla legge o ad accordi internazionali).

Tutto ciò premesso e considerato, allo scopo di razionalizzare i trasferimenti per cure in ambito comunitario ed assicurare omogeneità di comportamento in tutto il territorio nazionale, lo scrivente Ministero ritiene di fornire le seguenti direttive che sostituiscono a tutti gli effetti quelle a suo tempo emanate.

*
* *

Si premette che, ai sensi dell'art. 22 del regolamento n. 1408/71, così come modificato con i regolamenti CEE n. 2793 del 1981 e n. 2000 del 1983 le unità sanitarie locali possono autorizzare un proprio assistito a recarsi in un altro Stato membro per ricevere le cure sanitarie di cui necessita (trasferimento per cure).

A tali fini l'interessato deve munirsi dell'apposito modulario CEE (mod. E112) rilasciato dall'unita sanitaria locale di appartenenza; gli oneri sostenuti sono addebitati direttamente al Ministero della sanità dall'istituzione estera competente.

Le cure sono erogate a cura dell'istituzione estera competente «secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se l'interessato fosse ad essa iscritto».

L'assistito italiano, autorizzato al trasferimento per cure, ha, quindi, diritto alle prestazioni autorizzate con le stesse modalità e limiti previsti dalle istituzioni estere per i propri assistiti; in concreto le prestazioni sono erogate gratuitamente o con il pagamento di una eventuale quota di partecipazione (ticket).

Prestazioni che possono essere autorizzate.

La richiamata normativa comunitaria riconosce al Ministero della sanità un ampio potere di apprezzamento nell'accordare o rifiutare le autorizzazioni al trasferimento per cure.

In base al predetto potere di apprezzamento questo Ministero ritiene di individuare le prestazioni per le quali le unità sanitarie locali possono autorizzare il trasferimento all'estero nelle prestazioni di cui all'art. 3, quinto comma, della legge n. 595/1985 e, cioè, nelle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione (ivi comprese eventuali protesi ed endoprotesi) richiedenti specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia, che non siano ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi pubblici o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

È considerata «prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia» la prestazione per la quale le strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l'esigenza sanitaria di assicurare con immediatezza la prestazione stessa senza compromettere gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precludere la possibilità dell'intervento.

È considerata «prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico» la prestazione che richiede, in relazione al peculiare caso clinico, specifiche professionalita ovvero procedure tecniche o curative non praticate ovvero attrezzature non presenti nelle strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

In sostanza le prestazioni che possono essere autorizzate sono, quindi, quelle di competenza dei presidi e servizi di alta specialità italiani, nonché quelle individuate con decreto del Ministro della sanita su proposta del Consiglio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 3 novembre 1989, attuativo dell'art. 3 della legge n. 595 del 1985.

Nelle more dell'individuazione delle prestazioni erogabili ai sensi del richiamato art. 2, secondo comma, del decreto ministeriale 3 novembre 1989, possono essere autorizzate le prestazioni che, in base alla valutazione del centro regionale di riferimento, ove costituito, ovvero alla valutazione di una stuttura specialistica ospedaliera, pubblica o convenzionata, si ritiene rientrino fra quelle di cui ai suesposti criteri.

Prestazioni che non rientrano nell'ambito della disciplina comunitaria.

Le prestazioni che possono essere autorizzate sono esclusivamente quelle assicurate dalle istituzioni estere competenti tramite i propri servizi ed i presidi pubblici e privati convenzionati con le istituzioni stesse.

Le prestazioni usufruite in strutture private non convenzionate con l'istituzione estera competente e quelle usufruite nelle stesse strutture pubbliche in regime libero-professionale non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria; pertanto dette prestazioni sono a carico diretto degli assistiti, salvo quanto previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 1989.

I trasferimenti per cure, autorizzati in base alla normativa comunitaria (mod. E112), riguardano, cioè, solo le prestazioni che l'istituzione estera eroga in forma diretta ai propri assistiti nelle strutture pubbliche o private convenzionate.

Restano, pertanto, a carico dell'assistito le spese sostenute per:

1) onorari corrisposti a sanitari che abbiano svolto la propria opera in regime libero-professionale anche se in costanza di ricovero nella struttura per la quale è stato autorizzato il trasferimento;

2) tickets previsti dalla legislazione locale;

3) spese per il viaggio, anche se in autoambulanza, e per l'accompagnatore;

4) spese di soggiorno in attesa di ricovero (soggiorno che per gli aspiranti al trapianto spesso si protrae per più settimane in attesa che venga reperito l'organo da trapiantare);

5) spese di conforts alberghiero eventualmente sopportate durante la degenza (telefono, TV, stanza singola, ecc.) se oggetto di tariffazione separata.

Le spese di natura strettamente sanitaria (precedenti punti 1, 2 e 3), che l'istituzione estera non rimborsa in base alla normativa CEE, possono essere prese in considerazione per il parziale rimborso, in forma indiretta, ai sensi della normativa regionale per l'assistenza in forma indiretta all'estero attuativa del decreto ministeriale 3 novembre 1989.

Limitatamente ai trasferimenti per cure nei Paesi CEE, l'assistenza in forma indiretta di competenza regionale può configurarsi, infatti, rispetto a quella di competenza dello Stato:

come sostitutiva per i cittadini ai quali non può essere estesa la normativa comunitaria;

come aggiuntiva per le prestazioni non erogate in regime convenzionale (prestazioni in strutture private, prestazioni libero-professionali, ecc.) nonché per le spese non rimborsate (spese di viaggio, tickets, ecc.).

Fermo restando i criteri per l'erogazione delle prestazioni assistenziali all'estero, in forma indiretta e con oneri a carico delle unità sanitarie locali, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1989, lo scrivente Ministero esprime l'avviso che gli interventi sostitutivi in favore dei cittadini esclusi dai benefici della normativa comunitaria dovrebbero essere tali da assicurare agli assistiti — autorizzati, in base al richiamato decreto, a trasferirsi in uno dei Paesi CEE per cure — un trattamento complessivo analogo a quello garantito dai regolamenti alle categorie protette. A tali fini le regioni possono utilizzare la facoltà di deroga prevista dal terzo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989.

Per quanto concerne gli interventi aggiuntivi alla assistenza erogata in base alla normativa comunitaria, ossia concorsi negli oneri posti a carico dell'assistito dalla legislazione locale (es. spese per prestazioni libero-professionali, tickets, ecc.) lo scrivente Ministero esprime l'avviso che la facoltà di cui al quarto comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 possa essere esercitata solo in casi particolarmente rilevanti sotto il profilo sanitario e finanziario.

Infatti, la deroga al principio desumibile dalla normativa comunitaria (l'assistito ha diritto esclusivamente alle prestazioni che l'istituzione del luogo assicura ai propri assistiti) ha evidente carattere eccezionale. La deroga è, quindi, possibile solo se le spese che complessivamente restano a carico dell'assistito sono tali da compromettere le condizioni economiche del nucleo familiare dell'assistito stesso.

In tale ipotesi rientra, per esempio, un eventuale concorso nelle spese sanitarie disposto in favore degli assistiti, sottoposti a trapianto di fegato in alcuni Paesi CEE (es. il Belgio), i quali debbono, come è noto, far fronte direttamente ad oneri di decine di milioni per tickets relativi all'intervento e per il trasporto aereo urgente presso il centro trapianti (spese sanitarie) nonché per il soggiorno, in alcuni casi di mesi, nella località estera dei familiari (spese non sanitarie).

I predetti concorsi straordinari potranno essere concessi con decorrenza dalla data di cui all'art 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1989. Fino alla predetta data eventuali concorsi potranno essere disposti in base alla vigente normativa regionale.

Centro di riferimento regionale.

Così come previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1989 sulle prestazioni presso centri di altissima specializzazione all'estero, lo scrivente Ministero ritiene che la valutazione della sussistenza dei presupposti sanitari, che legittimano l'autorizzazione al trasferimento per cure in ambito CEE, debba essere rimessa ad una apposita struttura sanitaria individuata dalla regione, con funzioni di centro di riferimento regionale.

Conformemente a quanto previsto dal richiamato decreto 3 novembre 1989, si ritiene, altresì, che le predette funzioni di centro di riferimento debbano essere svolte dai presidi e dai servizi di alta specialità, allorché saranno individuati in attuazione dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, o da strutture analoghe site nel proprio territorio o, se necessario, in regione limitrofa, nonché, limitatamente alle prestazioni che non rientrano fra quelle di competenza dei predetti presidi e servizi, da apposite commissioni sanitarie costituite, per ogni branca specialistica, dalla regione a livello regionale e composte da personale medico di qualifica apicale dei presidi ospedalieri e dei policlinici universitari.

Fino a quando il Piano sanitario nazionale e i piani sanitari delle regioni e delle province autonome non avranno stabilito i presidi e servizi di alta specialità, in attuazione del richiamato art. 5 della legge n. 595, le funzioni di centro di riferimento dovranno essere svolte, per ogni branca specialistica, dal presidio ospedaliero o dal policlinico universitario all'uopo individuato dalla regione ovvero da una apposita commissione sanitaria costituita dalla regione a livello regionale e composta da personale medico di qualifica apicale delle strutture ospedaliere e universitarie.

Per quanto concerne in particolare il settore dei trapianti di organo le funzioni di centro di riferimento devono, comunque, essere svolte dai presidi attualmente autorizzati ai relativi trapianti. Qualora in ambito regionale non vi siano presidi autorizzati al trapianto, le regioni provvederanno ad individuare il presidio di una regione limitrofa al quale attribuire dette funzioni.

Si richiama la particolare attenzione dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali alla sanità sulla esigenza di una tempestiva attivazione dei centri di riferimento in questione con precedenza per le patologie per le quali, a livello regionale, è più rilevante il flusso di richieste di trasferimenti all'estero.

Ove ritenuto necessario od opportuno, la regione può istituire, per la stessa branca specialistica, più centri a livello regionale, garantendo, in tal caso, il necessario coordinamento tra gli stessi al fine di assicurare omogeneità di comportamenti.

Il centro di riferimento, individuato dalla regione, è l'unico organo legittimato a valutare la sussistenza dei presupposti necessari per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure, anche se la competenza al rilascio della relativa modulistica CEE (mod. E112) resta di competenza dell'unità sanitaria locale.

Nei casi in cui l'unità sanitaria locale non ritenesse di adeguarsi al parere favorevole o negativo espresso dal centro di riferimento, il relativo provvedimento dovrà essere adeguatamente motivato.

Il centro di riferimento regionale, oltre che esprimere il parere sulla sussistenza dei presupposti che legittimano il trasferimento all'estero, dove curare, direttamente o tramite i centri di riferimento all'estero che saranno istituiti dai consolati italiani, i collegamenti con la struttura estera prescelta per concordare, fra l'altro, prima del trasferimento, tempi e modalità del ricovero e, successivamente alla dimissione e al rientro in Italia dell'assistito, gli eventuali controlli o proseguimenti di cure.

Il centro di riferimento regionale — prima di esprimere il proprio avviso riguardo alla impossibilità di eseguire tempestivamente o adeguatamente la prestazione sul territorio nazionale — deve interpellare, se necessario, le strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, ubicate anche al di fuori della regione di competenza, che possono essere in grado di eseguire la prestazione richiesta.

Il centro di riferimento regionale deve fornire a coloro che sono stati autorizzati al trasferimento tutte le informazioni necessarie, anche di carattere non sanitario, connesse al trasferimento stesso.

Per evidenti motivi di opportunità e uniformità di comportamento, la funzione di centro regionale di riferimento in materia di trasferimenti per cure ai sensi dei regolamenti CEE sarà, di norma, attribuita al centro già competente in materia di trasferimenti per cure di competenza regionale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 595 del 1985.

Nelle more della costituzione dei centri regionali di riferimento, le unità sanitarie locali demanderanno la valutazione della sussistenza dei presupposti necessari per concedere l'autorizzazione ad una struttura specialistica ospedaliera, pubblica o convenzionata.

Centri di riferimento all'estero.

Il non regolato afflusso di assistiti italiani in alcune strutture dei Paesi CEE (per es. nel 1987 negli ospedali pubblici di Parigi sono stati ricoverati 9.374 assistiti italiani; all'Institut Gustave Roussy di Villejuif - Parigi: 3.662; al Centro Eduard Herriot di Lione: 1.042) comporta spesso per le stesse strutture estere gravissime disfunzioni che finiscono per ricadere sugli assistiti determinano maggiori oneri finanziari per lo Stato e pongono ai consolati italiani problemi assistenziali non risolvibili.

Limitatamente alle località estere ove più rilevante è l'afflusso degli assistiti italiani (Parigi e dintorni, Lione, Marsiglia, Bruxelles) è intendimento del Ministero della sanità di costituire, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, centri di riferimento per l'assistenza agli ammalati che si recano nelle predette località per cure ed ai familiari accompagnatori. I primi centri saranno costituiti, in via sperimentale, nella zona di Parigi.

I centri saranno diretti da personale medico.

Detti centri, la cui ubicazione e recapito anche telefonico saranno tempestivamente comunicati non appena attivati, possono essere contattati dai centri regionali di riferimento per utte le esigenze sanitarie o amministrative connesse al trasferimento all'estero. I centri saranno dotati, ove possibile, di telefax per la eventuale trasmissione della documentazione sanitaria e amministrative connessa al trasferimento.

Ai centri di riferimento all'estero potranno rivolgersi anche gli assistiti direttamente o tramite i propri medici.

I centri avranno, tra l'altro, il compito di:

assicurare, se richiesto, il collegamento fra il centro regionale di riferimento e la struttura estera di propria competenza al fine anche di orientare, se necessario, verso il presidio la cui specializzazione è più attinente al tipo di malattia;

assicurare l'assistenza amministrativa prima, durante e dopo il ricovero per gli adempimenti con la struttura prescelta e la cassa mutua competente;

seguire l'ammalato durante tutta la degenza (es. interpretariato; contatti con il personale sanitario);

assicurare il mantenimento dei contatti con le strutture e i medici esteri dopo il rientro in Italia per la eventuale prosecuzione delle cure;

assicurare assistenza ai familiari, che accompagnano l'ammalato, nei contatti con il congiunto ricoverato, con la struttura e con i medici curanti nonché, se possibile, nella sistemazione alberghiera e in quant'altro fosse necessario.

Procedure per l'autorizzazione al trasferimento per cure.

L'interessato, o chi per esso, deve presentare domanda all'unità sanitaria locale di appartenenza corredata dalla proposta di un medico specialista nonché dall'ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali.

La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all'impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico.

L'istanza o la proposta del medico deve contenere l'indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione:

L'unità sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro di riferimento regionale territorialmente competente.

Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente ovvero in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) presso la struttura estera, comunica all'unità sanitaria locale competente il proprio parere motivato in ordine all'autorizzazione richiesta.

L'unità sanitaria locale, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell'autorizzazione (mod. E112) dandone comunicazione al centro predetto.

Qualora l'unità sanitaria locale ritenga di determinarsi in maniera difforme da quella del centro, il provvedimento di diniego o di rilascio del mod. E112 deve essere adeguatamente motivato.

Nei casi in cui il centro di riferimento regionale si identifica con una struttura a gestione diretta dell'unità sanitaria locale, l'autorizzazione o meno al trasferimento è data direttamente dal centro stesso.

Deroghe alle procedure.

Le regioni possono, nel rispetto della normativa comunitaria, modificare le suesposte procedure al fine soprattutto di semplificare gli adempimenti, fermo restando, in ogni caso, che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per ottenere l'autorizzazione deve essere rimessa al centro di riferimento regionale e che l'unità sanitaria locale, ove non ritenga di adeguarsi alle valutazioni del centro, deve adeguatamente motivare il proprio dissenso.

In caso di gravità ed urgenza nonché in caso di ricovero in ospedale ubicato in una regione diversa da quella di appartenenza, l'unità sanitaria locale o il centro di riferimento (se il centro si identifica con una struttura a gestione diretta dell'unità sanitaria locale), nel cui territorio è presente l'assistito, può autorizzare direttamente le prestazioni all'estero, dandone tempestiva comunicazione all'unità sanitaria locale competente.

Si prescinde dalla preventiva autorizzazione per le prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza. In tali casi l'unità sanitaria locale può, previa valutazione della sussistenza dei presupposti da parte del centro di riferimento, rilasciare a posteriori il mod. E112, su richiesta dell'interessato o della istituzione estera, ovvero procedere, al rientro dell'assistito in Italia, al rimborso delle spese sostenute, secondo le tariffe di rimborso applicate dall'istituzione estera competente, ai sensi dell'art. 34 del regolamento CEE n. 574/72.

*

* *

Con successiva circolare saranno dati gli indirizzi necessari per l'acquisizione, da parte dei centri di riferimento regionali e delle unità sanitarie locali, dei dati statistici relativi alle autorizzazioni al trasferimento per cure in ambito CEE sulla base anche di schede informative predisposte dal Ministero.

Fino a quando non saranno dati i predetti indirizzi le unità sanitarie locali o i centri di riferimento regionali (nei casi in cui il centro rilascia direttamente l'autorizzazione) continueranno ad inviare al Ministero copia della autorizzazione al trasferimento per cure unitamente alla relazione tecnica in base alla quale il trasferimento è stato autorizzato.

*

* *

Le suesposte direttive si applicano, per la parte compatibile e limitatamente ai soggetti tutelati, anche ai trasferimenti per cure in Paesi extra CEE autorizzati in base alle vigenti convenzioni internazionali di reciprocità.

*

* *

Le province autonome di Trento e di Bolzano attueranno, negli ambiti territoriali di competenza, le presenti direttive secondo i propri ordinamenti statutari.

*

* *

La sempre maggiore complementarità e integrazione a livello europeo delle strutture sanitarie dei singoli Paesi accentuerà nei prossimi anni il fenomeno della migrazione sanitaria.

La revisione dell'attuale sistema autorizzatorio è, quindi, necessaria ed urgente nell'interesse degli assistiti e a tutela dell'immagine del nostro Paese all'estero.

Si pregano, pertanto, gli organi regionali in indirizzo ed, in particolare, gli assessori regionali e provinciali alla sanità di assicurare la massima collaborazione per gli aspetti di competenza e di portare a conoscenza delle unità sanitarie locali le presenti direttive, verificandone la puntuale osservanza.

Il Ministro: DE LORENZO

90A0064

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

87° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 166/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89 e n. 284/89, i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **6142** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9564-C-89 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. POLDI
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA FEDERALE
Stato o Stati da cui è importata: KENIA
Presentatore: BISLETI FRANCESCO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6143** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. DERRINGER/L.R.
Calibro: MM. 6 DA SALVE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 75
Lunghezza dell'arma: MM. 125
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «GUN TOYS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a caricamento successivo e singolo (manuale) lanciarazzi «UMAREX» mod. Derringer/L.R. cal. mm 6 da salve (canne due sovrapposte mm 75).

N. **6144** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPRINGFIELD» MOD. 1911
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA LICENZA FABBRICAZIONE DITTA «AL.GI.MEC. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6145 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPRINGFIELD» MOD. 1911
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 242
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA LICENZA FABBRICAZIONE DITTA «AL.GI.MEC. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6146 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SPRINGFIELD» MOD. 1911
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 152
Lunghezza dell'arma: MM. 242
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO TITOLARE DELLA LICENZA FABBRICAZIONE DITTA «AL.GI.MEC. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6147 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6236-C-84 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «AL.GI.MEC.» MOD. AGM 1
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 573
Lunghezza dell'arma: MM. 805
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIAMBELLI ALFONSO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «AL.GI.MEC. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. 6148 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16 7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6149** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6150** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6151** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **6152** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 6153 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6154 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6155 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6156 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA).
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6157 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 16/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6158 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD: COMB 2000
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6159 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 20 MAGNUM/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6160 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro. 20 MAGNUM/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6161 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 20 MAGNUM/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6162 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 20 MAGNUM/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6163 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 20 MAGNUM/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6164 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 20 MAGNUM/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6165 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 20 MAGNUM/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6166 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 20 MAGNUM/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6167 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 20 MAGNUM/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore. BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6168 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 20 MAGNUM/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA.
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6169 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 20 MAGNUM/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6170 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.316-C-77 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «V. BERNARDELLI S.p.A.» MOD. COMB 2000
Calibro: 20 MAGNUM/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BERNARDELLI FRANCESCO PRESIDENTE DELLA DITTA «V. BERNARDELLI S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. 6171 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9468-C-89 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. ROYAL (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 500/465
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1054
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: DANIELE SANTUCCI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6172 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5617-C-83 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «A.M.T.» MOD. COLT 1911 GOVERNMENT
Calibro: 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 124
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F. BENVENUTI S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6173 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559;C-50.3065-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. DELTA GOLD CUP INOX
Calibro: 10
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6174 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.3065-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COMBAT COMMANDER BLUE MK IV SERIES 80
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6175 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50 3065-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. L.W. COMBAT COMMANDER
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 7
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6176 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559.C-50.3065-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SP 101 2" INOX
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 57
Lunghezza dell'arma: MM. 181
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6177 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. SP 101 3" INOX
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 76
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 6178 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 1895
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6179 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 1899 E
Calibro: 303 BRITISH
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6180 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 1899 E
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6181 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C 80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 1899 EG
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6182 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098 C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 1899 EG
Calibro: 358 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne· MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S p A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6183 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 93
Calibro: 30-30 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA TONDA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM 1000
Funzionamento. A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata· U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 6**

N. 6184 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 93
Calibro 32 WINCHESTER SPECIAL
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA OTTAGONALE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· 7
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento. A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata. U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6185 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 93
Calibro: 32 WINCHESTER SPECIAL
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA TONDA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 10
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6186 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 93
Calibro: 32-40
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA TONDA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata. U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6187 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 94
Calibro: 25-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA TONDA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6188 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 94
Calibro: 32-20 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA OTTAGONALE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6189 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 94
Calibro: 38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA TONDA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6190 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 94
Calibro: 38-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA TONDA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6191 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 94
Calibro: 44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA TONDA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 950
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6192 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 94
Calibro: 44-40 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA TONDA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6193 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MARLIN» MOD. 1897
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA A FORMA ESTERNA OTTAGONALE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE ORDINARIA (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6194 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 95 MUSKET
Calibro: 30-03
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6195 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WINCHESTER» MOD. 1895
Calibro: 30-03
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6196 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO VALMET» MOD. PETRA M 88
Calibro: 30-06 SPRINGFIELD
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 535
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 6197 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAKO VALMET» MOD. PETRA M 88
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 535
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 7

N. 6198 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3557-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «GASPARINI ALDO» MOD GA 88 EXPRESS
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GASPARINI ALDO TITOLARE DELLA DITTA «GASPARINI ALDO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6199 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3557-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «GASPARINI ALDO» MOD. GA 88 EXPRESS
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GASPARINI ALDO TITOLARE DELLA DITTA «GASPARINI ALDO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6200 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3557-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «GASPARINI ALDO» MOD. GA 88 EXPRESS
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GASPARINI ALDO TITOLARE DELLA DITTA «GASPARINI ALDO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **6201** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3557-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «GASPARINI ALDO» MOD. GA.88 EXPRESS
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GASPARINI ALDO TITOLARE DELLA DITTA «GASPARINI ALDO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6202** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. FVG 300
Calibro: MM 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER TITOLARE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6203** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. FVG 300
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER TITOLARE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6204** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. QUICK DRAW
Calibro: 45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,50
Lunghezza dell'arma: MM. 3[illegible]
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO TITOLARE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma può essere dotata di cilindro intercambiabile in cal. 45 ACP esclusivamente con pallottola in piombo nudo priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **6205** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. QUICK DRAW
Calibro: 45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120,65
Lunghezza dell'arma: MM. 261
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: UBERTI ALDO TITOLARE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma può essere dotata di cilindro intercambiabile in cal. 45 ACP esclusivamente con pallottola in piombo nudo priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **6206** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A. QUICK DRAW
Calibro: 45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,70
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO TITOLARE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma puo essere dotata di cilindro intercambiabile in cal. 45 ACP esclusivamente con pallottola in piombo nudo priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **6207** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. GFL
Calibro: 470
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6208** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. GFL
Calibro: 500 NITRO EXPRESS 3
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6209** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.7308-C-86 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO» MOD. 86/L
Calibro: 257 ROBERTS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: --
Presentatore: LANCINI GIANFRANCO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BOTTEGA DELL'ARTIGIANO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6210** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9012-C-88 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CROSMAN» MOD. 1400
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 880
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BIASIUTTI ALESSANDRO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **6211** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. SAB G 2001 SUPER AUTO
Calibro: MM 9 × 18
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **6212** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD SAB G 91 COMPACT COMBAT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 175
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **6213** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. SAB G 90 COMBAT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 202
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **6214** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.6720-C-85 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MARKSMAN» MOD. MARKSMAN REPEATER 1010
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 20
Lunghezza delle canne: MM. 62
Lunghezza dell'arma: MM. 230
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **6215** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.6720-C-85 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. CARABINA
Denominazione: «UMAREX» MOD. DINA (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 445
Lunghezza dell'arma: MM. 957
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **6216** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559 C-50.6720-C-85 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «DAISY» MOD. POWER LINE 92 CO_2 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO A GAS COMPRESSO CO_2 (SINGOLA E DOPPIA AZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6217 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.3145-C-80 in data 16 novembre 1989.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 572 SA BDL
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA DITTA «PAGANINI S.p.A.»
Classe cui e stata assegnata l'arma: C 6

Nota. - L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 5229 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. Delta Elite cal. mm 10 (canna mm 127). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. Delta Elite Inox cal. mm 10 (canna mm 127).
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 27 ottobre 1989.

Al n. 78 del Catalogo è iscritta la carabina ad aria compressa «WEIHRAUCH» mod. Dynamik HW 35 E cal. mm 4,5 (canna mm 563).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 27 ottobre 1989, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1°, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 79 del Catalogo è iscritta la carabina ad aria compressa «WEIHRAUCH» mod. Dynamik HW 35 cal. mm 4,5 (canna mm 500).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 27 ottobre 1989, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1°, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1019 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (a leva) «MARLIN» mod. Golden 39 M cal. 22 L.R. (canna mm 500).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 27 ottobre 1989, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1°, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1020 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (a leva) «MARLIN» mod. Golden 39 A cal. 22 L.R. (canna mm 600).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 27 ottobre 1989, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1°, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1151 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «SMITH & WESSON» mod. 17 K-22 Masterpiece cal. 22 L.R. (canna mm 212,8).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 27 ottobre 1989, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1°, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 2164 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «SMITH & WESSON» mod. 41 (finitura Bleu) cal. 22 L.R. (canna mm 178).
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 27 ottobre 1989, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1°, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 2406 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica «HECKLER & KOCH GMBH» mod. H.K. 270 cal. 22 L.R. (canna mm 500 a profilo interno poligonale)

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 27 ottobre 1989 sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1°, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5039 del Catalogo e iscritta la pistola semiautomatica «BENELLI» mod. MP 90 S cal. 22 L.R. (canna mm 115).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 27 ottobre 1989, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma 1°, della legge 25 marzo 1986, n 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 2245 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «ARMI SAN PAOLO» mod. Sauer & Sohn SR 31 cal. 38 Special (canna mm 152,4 6").

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 27 ottobre 1989, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000274 del 7 luglio 1989, a norma dell'art. 2; comma 1°, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 2246 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «ARMI SAN PAOLO» mod. Sauer & Sohn SR 32 cal. 22 L.R. (canna mm 152,4 6").

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 27 ottobre 1989, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000274 del 7 luglio 1989, a norma dell'art. 2, comma 1°, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 2251 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «ARMI SAN PAOLO» mod. Sauer & Sohn VR 42 cal. 38 Special (canna mm 152,4 - 6").

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 27 ottobre 1989, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000274 del 7 luglio 1989, a norma dell'art. 2, comma 1°, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 2253 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione «ARMI SAN PAOLO» mod. Sauer & Sohn VR 44 cal 22 L.R. (canna mm 152,4 6").

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 27 ottobre 1989, sentito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di cui alla lettera n. 000274 del 7 luglio 1989, a norma dell'art. 2, comma 1°, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

90A0053

Rifiuto di iscrizione di armi nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 16 novembre 1989, n 559/C-50.9079-C-88 è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della carabina semiautomatica «LITHGOW» mod. L 1A1 cal. 308 Winchester (canna mm 535), in quanto l'arma rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

90A0054

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella I.Co.Graphics - 5° Convegno e mostra sulle applicazioni della computer graphic nella produzione, progettazione e gestione, che avrà luogo a Milano dal 6 febbraio 1990 al 9 febbraio 1990.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Macef Primavera '90 Mostra internazionale articoli casalinghi, cristalleria, ceramiche, articoli da regalo, argenteria, oreficeria, pietre dure, pietre preziose, articoli di qualità, che avrà luogo a Milano dal 9 febbraio 1990 al 12 febbraio 1990.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Miflor - Salone del florovivaismo, degli accessori e delle attrezzature, che avrà luogo a Lacchiarella (Milano) dal 16 febbraio 1990 al 19 febbraio 1990.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Urbania Traffico e trasporti innovativi arredo e comunicazione urbana: la gestione coordinata della città. 1ª Mostra con convegno internazionale, che avrà luogo a Padova dal 25 febbraio 1990 al 1° marzo 1990.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Mostra convegno expoconfort riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, idrosanitaria, esposizione internazionale, che avrà luogo a Milano dall'8 marzo 1990 al 12 marzo 1990.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1989 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 16° Salone del mobile Triveneto, che avrà luogo a Padova dal 15 marzo 1990 al 19 marzo 1990.

90A0066

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana e Umbria.

Con i decreti ministeriale emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco, di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 2138 del 14 dicembre 1989

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole)

Gorizia: grandinata del 31 luglio 1989 nel territorio del comune di Dolegna del Collio.

Decreto ministeriale n. 2140 del 14 dicembre 1989

REGIONE LAZIO
(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole)

Latina

grandinata dell'11 giugno 1989 nel territorio del comune di Cori; grandinata del 16 e 19 giugno 1989 nel territorio del comune di Aprilia.

Viterbo: grandinata del 26 luglio 1989 nel territorio del comune di Montalto di Castro.

Decreto ministeriale n. 1954 del 15 dicembre 1989

REGIONE LIGURIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole)

La Spezia: grandinata dell'11 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Riomaggiore e Vernazza.

Decreto ministeriale n. 1860 del 14 dicembre 1989

REGIONE LOMBARDIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole e alle strutture aziendali)

Como: grandinata del 23 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Casatenovo, Lomagna, Missaglia, Osnago, Cernusco Lombardone, Merate, Imbersago, Robbiate, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Paderno D'Adda.

Brescia

grandinata del 23 giugno e del 25 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Puegnago, Gavardo, Muscoline, Polpenazze, San Felice del Benaco, Prevalle, Pavone del Mella, Leno, Gottolengo, Isorella, Gambara, Remedello, Salò, Manerba, Moniga, Brescia, Botticino, Collebeato, Concesio, Bovezzo, Nave, Caino, Villa Carcina, Gussago, Cellatica, Ome, Rodengo Saiano, Monticelli Brusati, Passirano, Provaglio D'Iseo, Cortefranca, Cazzago S. Martino, Brione, Iseo, Adro, Palazzolo, Erbusco:

grandinata del 17 agosto 1989 nel territorio dei comuni di San Paolo, Verolanuova, Offlaga Gottolengo, Calvisano, Carpenedolo, Montichiari, Leno, Ghedi.

Cremona: grandinata del 14 luglio e 8 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Casalbuttano, Paderno Ponchielli, Castelverde, Pieve d'Olmi, Stagno Lombardo.

Decreto ministeriale n. 2095 del 14 dicembre 1989

REGIONE MOLISE
(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole e alle strutture interaziendali)

Isernia:

grandinata del 16 maggio 1989, 20 giugno 1989, 18 luglio 1989 e 17 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Acquaviva d'Isernia, Carpinone, Castelpetroso, Cerro al Volturno Colli al Volturno, Conca Casale, Forlì del Sannio, Fornelli, Filignano, Isernia, Macchia d'Isernia Miranda, Monteroduni, Montaquila, Pettoranello del Molise, Pesche, Pozzilli, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Sessano del Molise, Sesto Campano, Scapoli Venafro;

piogge persistenti nel periodo dal 20 maggio 1989 al 31 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castel Verrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Frosolone, Longano, Macchiagodena, Montenero Valcocchiara, Pescolanciano, Pescopennataro, Pesche, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Vastogirardi.

Campobasso:

piogge alluvionali nel periodo agosto-settembre 1989 nel territorio dei comuni di Acquaviva Colle Croci, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campochiaro, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guglionesi, Jelsi, Larino, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montenitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Provvidenti, Riccia, Roccavivara, Rotello, San Biase, Sepino, Sant'Elia a Pianisi, San Felice del Molise, San Giuliano di Puglia, San Giuliano del Sannio, San Martino in Pensilis, Spinete, San Polo Matese, Tavenna, Torella del Sannio, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiaturo;

grandinate del 27-28 giugno 1989 e del 10 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Campobasso, Campodipietra, Castropignano, Ferrazzano, Limosano, Sant'Angelo Limosano.

Decreto ministeriale n. 1594 del 15 dicembre 1989

REGIONE PUGLIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni alle strutture aziendali e interaziendali)

Brindisi: piogge alluvionali del 15 settembre 1988 nel territorio dei comuni di Fasano e Cisternino.

Decreto ministeriale n. 1198 del 14 dicembre 1989

REGIONE TOSCANA
(per le provvidenze conseguenti ai danni alle opere pubbliche di bonifica)

Lucca: piogge alluvionali del 19 e 20 maggio 1988 nel territorio dei comuni di Altopascio, Capannori, Lucca, Massarosa, Porcari.

Pisa: piogge alluvionali del 19 e 20 maggio 1988 nel territorio dei comuni di Bientina, Buti, Castelfranco di Sotto.

Decreto ministeriale n. 1707 del 14 dicembre 1989

REGIONE UMBRIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole)

Perugia:

grandinate del 26 giugno 1989 e 13 luglio 1989 nel territorio del comune di Scheggia-Pascelupo;

grandinate del 3-4-12 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Bettona e Torgiano;

grandinate del 9 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Cerreto di Spoleto, Umbertide, Montone e Città di Castello;

uragano del 28 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina.

Terni:

grandinata dell'11 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Montecchio e Polino;

grandinata del 9 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Ferentillo e Montefranco.

Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana e Umbria ai sensi dell'art 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni e integrazioni.

90A0067

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B Spaventa, 18
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M di Montrone 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di.

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50 000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255 000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000